

## REGOLAMENTO COOP. CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA

Art.1 La Coop. « Circolo Nautico Carbonifera » con i suoi organi statutari, attraverso la acquisizione della concessione dal Demanio e degli altri enti competenti, ha diritto alla realizzazione e gestione del punto ormeggio in località Carbonifera.

Tali posti vengono assegnati in uso ai soci con un contratto d'uso nel quadro dello scambio mutualistico, proprio della società.

Ciascun socio non potrà ottenere in uso più di un posto barca.

Art. 2 Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può nominare di anno in anno, prima dell'inizio della stagione turistica, un Comitato di Gestione, che ha il compito di sorvegliare, sovrintendere e dirigere la gestione ordinaria del punto di ormeggio e l'applicazione del presente regolamento.

Il Comitato di gestione provvederà alla erogazione ai soci di tutti i servizi portuali previsti al punto C dell'art. 4 dello statuto.

All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione determina i limiti massimi di spesa di competenza del Comitato ed i termini entro i quali esso deve renderne conto al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 Il diritto all'uso del posto barca si acquisisce dopo che il socio abbia ottemperato ai versamenti necessari alla realizzazione del medesimo, alla sottoscrizione delle relative azioni ed abbia stipulato contratto d'uso.

Il socio è tenuto alla corresponsione delle somme necessarie alle spese per la gestione comune del posto barca e della tassa di ammissione nella misura definita, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 I soci non titolari di posto barca (vedi art. 5 dello statuto) sono tenuti al pagamento soltanto delle spese di gestione ordinaria della Società, nella misura pure determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 Non è ammessa la contitolarità dei pacchetti azionari e quindi del posto barca.

Art. 6 La cessione delle azioni e dei relativi posti barca, il mancato uso temporaneo dello stesso, il recesso, la esclusione e la successione a causa di morte sono regolati dallo statuto.

In caso di cessione del pacchetto azionario e del relativo contratto d'uso il socio cedente è tenuto ad informarne il CDA e ad interpellare con precedenza i soci privi del posto barca. Ove nessuno di essi si dichiara disponibile all'acquisto egli è libero di cederlo a terzi, previo accoglimento a socio dell'acquirente designato e contestuale recesso del socio cedente.

Art. 7 Il socio che non intenda usufruire temporaneamente del posto barca assegnatogli deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il periodo di non utilizzo.

Il Consiglio di Amministrazione assegna temporaneamente il posto barca non utilizzato ad altro socio privo del posto, su indicazione del socio non utilizzante, previo il rispetto delle modalità di cui al punto precedente.

Ove nessuno si sia reso disponibile, il socio non utilizzante può indicare altro utente a sua scelta. In questo caso il nuovo utente dovrà essere di gradimento del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente la somma dovuta alla società dal socio cedente o temporaneamente non utilizzatore, a titolo di copertura delle spese amministrative sostenute dalla società in dipendenza degli eventi indicati.

Art. 9 E' in facoltà del Consiglio di amministrazione consentire che la cessione delle azioni e dei relativi posti barca, possa avvenire con preferenza verso i parenti o affini dell'azionista cedente entro il quarto grado, a condizione che il designato acquirente dimostri la sua qualità, sia accettato come socio e vi sia il contestuale recesso del cedente.

Art. 10 In caso di morte del socio gli subentrano gli eredi, i quali hanno pure diritto di ottenere, in alternativa al subentro, la liquidazione delle quote del dante causa.

Il subentro e la liquidazione sono regolati dalle norme statutarie.

Art. 11 Nell'ambito del fosso canale è consentita un velocità massima tale da non provocare onde laterali.

Non è consentito lasciare le unità da diporto all'ormeggio con il motore fuoribordo sollevato, se con ciò si dovesse superare le dimensioni del posto barca assegnato.

Art. 12 Le riparazioni e manutenzioni alle unità da diporto dovranno essere eseguite in apposite zone stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato di Gestione, con apposito regolamento al fine di ottimizzare il servizio.

Art. 13 I soci responsabili di unità da diporto non dovranno, in nessun caso:

a- ingombrare i pontili e/o le passerelle con qualsiasi materiale e tantomeno con rifiuti o simili;

b- manomettere, apportare modifiche o aggiunte agli impianti realizzati;

c- gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti od altro materiale nell'ambito del canale;

e- evitare sprechi di ogni genere e rispettare le disposizioni ed ordinanze in materia.

Art. 14 Il socio è responsabile di ogni eventuale danno che venga arrecato alla propria attrezzatura di ormeggio. Non sono ammesse all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo le Unità da diporto non coperte da polizze assicurative R.C. e a cose, ai sensi della legge 24.12.1969 n°. 990. Le polizze dovranno essere intestate all'utilizzatori del posto barca

Art. 15 E' ammesso lo scambio del posto barca. Per gli scambi tra posti barca di diversa tipologia, oltre all' autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sarà richiesto un contributo, per rimborso spese amministrative, da determinarsi annualmente.

Il Consiglio di Amministrazione per omogeneizzare le Unità da Diporto all'ormeggio e per ottimizzare la navigabilità all'interno del punto di ormeggio, può cambiare il posto barca assegnato al socio.

Art. 16 La Cooperativa ed i suoi organi non rispondono di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'area del punto ormeggio, anche a bordo di unità da diporto.

Non risponde di furti di unità da diporto o di parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone, cose od animali che si trovino nell'ambito del punto ormeggio.

Art. 17 In caso di incendio a bordo di una unità da diporto, sia da parte del socio proprietario, che da parte di quelli delle unità da diporto vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando nel contempo le competenti autorità ed organi di cui sia previsto l'intervento.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sopradetti, sono a carico del socio responsabile, cui farà carico altresì l'eventuale risarcimento per danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del punto ormeggio.

Art.18 Ogni unità da diporto dovrà essere costantemente in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi.

Art. 19 Chiunque è tenuto al rispetto della eventuale segnaletica stradale o portuale che il Consiglio di Amministrazione o, se nominato, il Comitato di Gestione riterrà opportuno di apporre nell'area di pertinenza della concessione; ciò al fine di consentire una buona navigazione nel canale, un corretto uso dello scivolo di alaggio e delle attrezzature, nonché delle strade di accesso al punto ormeggio, del parcheggio e dei pontili.

L'accesso al punto ormeggio è riservato ai mezzi muniti di contrassegno. Per camper, furgoni e camion è consentito esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie al carico e allo scarico. Per ogni altra motivazione si dovrà avere il permesso scritto del Consiglio di Amministrazione, o del Comitato di Gestione.

La sosta dei carrelli per unità da diporto è consentita negli appositi spazi per un periodo di quarantotto ore.

Art. 20 Il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo possono limitare con apposita segnaletica i posti auto dei parcheggi all'interno del punto ormeggio a mezzo numeri o lettere.

Art. 21 Ogni unità da diporto che cerchi rifugio nel punto ormeggio in caso di emergenza, e purché le dimensioni lo consentano, dovrà essere ospitata in uno spazio di transito.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare ed assegnare temporaneamente posti barca lasciati liberi dagli assegnatari, quando gli stessi si assentino per motivi di riparazione, rimessaggio od altro.

Tali unità da diporto potranno usufruire di tutti servizi previsti per l'ormeggio.

La permanenza è consentita in ogni caso per un periodo non superiore alle settantadue ore e con tariffa giornaliera fissata dal Consiglio di Amministrazione ridotta del 20% in caso di comprovata emergenza.

Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione pur impegnandosi ad intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità del punto ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità, per la temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle unità da diporto, dovuti ad invasione di alghe o da altra causa di forza maggiore. L'inagibilità del punto ormeggio non può dar luogo a sconti o alla non corresponsione di tariffe od altro pagamento richiesto.

Art. 23 Ogni unità da diporto dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Gestione e deve essere dotata di cime adeguate all'ancoraggio, sufficienti anche in caso di eventuali mareggiate. Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rotture di ormeggi, ecc.

In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni da pregiudicare la sicurezza delle altre unità da diporto degli, utenti o le installazioni del punto ormeggio, il Presedente del Consiglio di Amministrazione o il Comitato di Gestione potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitando le spese sostenute. Il socio deve esporre in modo ben visibile il contrassegno assegnato sia sull'unità da diporto che sull'auto, od altro mezzo, parcheggiato all'interno del punto ormeggio.

Art. 24 Il proprietario dell' unità da diporto all'atto della concessione del posto barca, sia in uso definitivo che temporaneo, deve fornire, anche in copia fotostatica, i seguenti documenti o notizie:

- a) copia della patente nautica o di altro documento della propria identità;
  - b) copia del contrassegno di assicurazione obbligatoria;
  - c) copia del documento relativo alla proprietà della unità da diporto e/o del motore, o comunque, altro documento dal quale si possano rilevare le caratteristiche dell' unità da diporto e/o del motore.
  - d) eventuali altri documenti o dichiarazioni o autocertificazioni richiesti dal Consiglio di Amministrazione, atti a identificare la unità da diporto ed il suo proprietario.
- E' fatto obbligo al personale addetto di registrare i documenti presentati dal titolare su apposito registro.

Art. 25 Nei casi in cui il socio titolare del posto barca non provveda nel termine assegnatogli o prestabilito alla spostamento dell' unità da diporto fuori dello specchio d'acqua o dal piazzale del punto ormeggio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvederà, senza altro avviso a farla rimuovere coattivamente da ditta specializzata, che si interesserà del trasporto e della custodia nei propri depositi. Sarà successivamente restituita all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute. A dette spese si applica il comma terzo dell'art.2756 del codice civile.

Art. 26 Il ritardo dei pagamenti, richiesti dalla Cooperativa a qualsiasi titolo, comporta un aumento del 10% se effettuato entro il 30° giorno, oltre la scadenza, del 30% se effettuati tra il 31° ed il 60° giorno, del 50% se effettuati tra il 61° ed il 120° giorno.

Il mancato integrale pagamento richiesto, con l'eventuale maggiorazione prevista dal precedente comma, entro il 150° giorno dalla scadenza, comporta la decadenza del socio dalla titolarità del posto assegnato.

E' parificato al "mancato pagamento", ai fini di cui sopra, anche il pagamento parziale di quanto richiesto e/o della maggiorazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, trascorsi 90 giorni dalla scadenza del pagamento, a diffidare con lettera raccomandata A.R. o notifica, addebitandone il costo ai ritardatari o coloro che hanno versato somme inesatte, a corrispondere le somme dovute entro il termine prorogabile dei 120 giorni dalla scadenza medesima, con l'avvertenza che in difetto si provvederà al recupero coattivo di quanto dovuto.

I crediti, comprese le somme per ritardo di pagamento, saranno recuperati addebitando un'indennità di mora decorrente dal sessantesimo giorno dal termine di pagamento pari all'interesse legale fissato con Decreto Ministeriale.

Art. 27 E' fatto obbligo ai soci la comunicazione tempestiva, tramite lettera raccomandata A.R., di tutte le variazioni relative a residenza, indirizzo, recapiti postali o telefonici o posta elettronica. Rimane a totale carico del socio ogni eventuale danno derivato dalla mancata ricezione della corrispondenza inviata dalla Cooperativa

Art. 28 Il presente regolamento è stato approvato dalla assemblea dei soci.  
Tutti i soci sono tenuti ad osservarlo e farlo osservare.